

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1085

del 10-6-2021

O G G E T T O

Concessione a titolo oneroso alle Dott.sse L. Lora e P.G. Vencato della MGI di Valdagno, di un locale e parti comuni siti nell'ex piastra dell'Ospedale Vecchio di Valdagno

Proponente: UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1072

Il Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni riferisce quanto segue:

“La deliberazione n. 380 del 20.06.2014 della disciolta ULSS n. 5 “Ovestvicentino” con la quale è stata concessa a titolo oneroso ad un gruppo di Medici di Medicina Generale di Valdagno associati in Medicina di Gruppo Integrata (di seguito MGI), una porzione dell'Ospedale Vecchio di Valdagno denominata “ex piastra” sita in via G. Galilei, 3 censita catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di Valdagno Sez. di Novale al foglio 11, particella 357, sub. 1 e 3, porzione), con vincolo di utilizzo ad uso ambulatoriale;

Preso atto che il contratto di locazione di cui trattasi è scaduto il 06.07.2020;

Vista la nota prot. n. 71075 del 27.07.2020, conservata agli atti del procedimento, con la quale il Direttore del Distretto Ovest ha chiesto di rinnovare il contratto con i componenti della MGI di Valdagno precisando che, ai sensi di quanto disposto nell'Allegato A – sezione dedicata alla “sede e locali” della DGR751/2015:

- a dieci dei dodici medici componenti della MGI di Valdagno, l'utilizzo dei locali di cui sopra dovrà essere concesso a titolo gratuito con la sola partecipazione della spesa per le utenze, in considerazione del fatto che i sanitari in questione mantengono anche uno studio periferico;
- che i rimanenti due componenti della MGI di Valdagno e precisamente le Dottoresse Liliana Lora e Paola Giselda Vencato, eserciteranno l'attività medica nella sola sede dei locali dell'ex piastra dell'Ospedale vecchio di Valdagno e che pertanto alle suddette Dottoresse l'utilizzo dei locali dovrà essere concesso a titolo oneroso;

Ritenuto di dover disciplinare il rapporto con i sanitari che mantengono un secondo ambulatorio con apposito contratto di concessione a titolo gratuito da stipulare a parte;

Vista la mail del 15.04.2021 conservata agli atti, con la quale la Dott.ssa Liliana Lora, referente della MGI di Valdagno, ha comunicato l'approvazione degli schemi contrattuali relativi alla concessione a titolo oneroso di un locale e parti comuni dell'ex piastra dell'Ospedale vecchio di Valdagno alle dottoresse Liliana Lora e Paola Giselda Vencato, proposti dall'Azienda ULSS n. 8;

Vista altresì la mai pervenuta il 26.04.2021 con la quale il Direttore del Distretto Ovest ha precisato che i contratti di cui sopra, dovranno cessare in concomitanza con la scadenza del contratto di esercizio stipulato con MGI di Valdagno (31.08.2022);

Considerato che per ragioni di ordine tecnico si è ritenuto opportuno continuare l'erogazione di energia elettrica, acqua e riscaldamento attraverso la rete impiantistica esistente gestita dall'Azienda ULSS n. 8, prevedendo il rimborso da parte dei concessionari della quota dovuta:

sulla base di quanto finora esposto si propone al Direttore Generale di approvare gli schemi di contratto, allegati e parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e di autorizzare l'Ing. Antonio Nardella, Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni alla sottoscrizione della concessione”.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa "Servizi Tecnici e Patrimoniali".

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di assegnare in concessione a titolo oneroso, per le motivazioni espresse in premessa, alle Dottoresse Liliana Lora e Paola Giselda Vencato, Medici di Medicina Generale di Valdagno associati in Medicina di Gruppo Integrata, parte dei locali siti nell'immobile di proprietà aziendale di Via G. Galilei, 3 a Valdagno (VI), meglio evidenziati nella planimetria allegata e parte integrante degli schemi di concessione;
2. di stabilire che il contratto avrà validità dal 07.07.2020 al 31.08.2022;
3. di precisare che i locali sono concessi esclusivamente ad uso ambulatoriale medico, per attività strettamente connesse all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale organizzato in associazione secondo le normative vigenti, comprensivo di attività di segreteria, con facoltà di collocarvi arredi, attrezzature e quant'altro di proprietà dei conduttori;
4. di approvare gli schemi di concessione-contratto per i locali di cui al punto 1), allegati e parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
5. di autorizzare l'Ing. Antonio Nardella, Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni, alla sottoscrizione dei contratti di cui al punto precedente;
6. di fissare il canone annuo di concessione in relazione alla metratura dell'ambulatorio concesso in uso ai singoli sanitari e cioè €. 2.241,86 per la Dott.ssa Liliana Lora e €. 2.278,59 per la Dott.ssa Paola Giselda Vencato;
7. di introitare il canone annuo di concessione sul conto n. 5204000015 "Fitti Attivi";
8. di quantificare in €. 518,98 cad. annui forfettari il rimborso spese dovuto dalle Dott.sse Lora e Vencato per i consumi delle utenze (acqua, energia elettrica e riscaldamento);
9. di prendere atto che le spese di bollo e registrazione delle concessioni, quantificate in circa €. 390,00 per le intere durate di entrambi i contratti, verranno anticipate dall'Azienda ULSS 8 Berica. Ai sensi dell'art. 17 dei contratti medesimi, i concessionari rimborseranno all'Azienda ULSS n. 8 le intere spese di bollo e il 50% dell'importo relativo alla tassa di registrazione;
10. di dare atto che la spesa di circa €. 390,00, trova copertura nel bilancio preventivo 2021 al conto n. 5803000020 "Imposte e tasse";
11. di pubblicare il presente atto all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 11-6-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 11-6-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

REGIONE VENETO

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

VICENZA (VI) - Via F. Rodolfi, 37 - C.F. e P.I. 02441500242

ACCORDO PER LA CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI UN LOCALE E PARTI COMUNI, DESTINATO AD UN COMPONENTE DI UNA MEDICINA DI GRUPPO, NELL'AMBITO DEI LOCALI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' AZIENDALE SITO IN VIA G. GALILEI, 3 A VALDAGNO (VI)

Tra

L'Azienda ULSS N. 8 Berica, con sede a Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, codice fiscale e partita IVA 02441500242, nella persona dell'Ing. Antonio Nardella, nato a Formia (LT) il 18.06.1963 Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni, domiciliato per la carica in Vicenza, viale F. Rodolfi, 37, di seguito nominato concedente:

e

La Dott.ssa Paola Giselda Vencato nata a Valdagno (VI) il 09.04.1962, residente a Valdagno (VI) in Via Zara, 9/A, codice fiscale VNCPGS62D49L551Y;

di seguito nominata concessionario;

Premesso che

- L'Azienda ULSS n. 8 Berica è proprietaria di un'immobile sito a Valdagno (VI) in Via G. Galilei, 3 censito al Catasto Fabbricati Comune di Valdagno (VI) - Sez. di Novale al foglio 11 particella 357, subalterni 1 e 3, composta come da planimetria allegata sub 1), parte integrante del presente contratto;

- la Dott.ssa Paola Giselda Vencato, Medico di Medicina Generale componente di una Medicina di Gruppo, ha manifestato l'interesse all'utilizzo di un locale del predetto immobile, ad uso ambulatoriale, inerente all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale, organizzato in associazione secondo le normative vigenti;
- La presente concessione d'uso è stata approvata con deliberazione del Direttore Generale n. del

si conviene e si stipula quanto segue

1. Le premesse sono patti. L'Azienda ULSS n. 8 Berica concede in uso alla Dott.ssa Paola Giselda Vencato, Medico di Medicina Generale componente di una Medicina di Gruppo, un locale di mq. **14,28** e l'uso degli spazi comuni, meglio individuati nella planimetria allegata (sub.1), dell'immobile sito in Via Galileo Galilei, 3 a Valdagno (VI).
2. La presente concessione ha durata dal 07.07.2020 al 31.08.2022.
3. Il locale dovrà essere destinato esclusivamente ad uso ambulatoriale, inerente all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale, organizzato in associazione secondo le normative vigenti, comprensivo di attività di segreteria, con facoltà di collocarvi arredi, attrezzature e quant'altro di proprietà del concessionario.
4. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti i servizi necessari per il funzionamento del bene concesso in uso. Relativamente alle forniture di acqua, energia elettrica e riscaldamento, il concessionario utilizzerà la rete impiantistica del

concedente. Il concessionario si impegna a rimborsare annualmente (in corrispondenza del mese di agosto) su richiesta del concessionario, le spese dei servizi di rete (acqua, luce, gas), e di imposte che l'ULSS sostiene direttamente nei confronti degli Enti Gestori e delle ditte appaltatrici dei vari servizi, per un valore forfettario annuale, concordato, pari a €. **518,98**. Tale valore è calcolato sulla base della spesa media complessiva sostenuta dall'ULSS per la struttura, in rapporto alla metratura assegnata al concessionario. Dal sistema di riparto vengono esclusi tutti gli oneri per i nuovi allacci telefonici e di rete dati che si renderanno necessari per lo svolgimento delle attività di Medicina Generale ad uso esclusivo. In caso di nuovi ingressi autorizzati dall'Azienda ULSS, le quote individuali spettanti ai singoli medici verranno ricalcolate/ricontrattate e ridistribuite, provvedendo, se necessario, alla stipula ed alla registrazione di una nuova scrittura privata.

5. Il concessionario potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto con preavviso di almeno mesi 3 (tre) prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, previa comunicazione da effettuarsi mediante pec o lettera raccomandata, fermo comunque l'obbligo di corrispondere il canone dovuto per l'intero periodo di preavviso.
6. Il concessionario non potrà dare in sub-concessione o comodato, in tutto o in parte, l'immobile.
7. Il canone annuo di utilizzo, avendo le parti tenute presenti le condizioni oggettive dell'immobile, è convenuto in €. **2.278,59** annui (€. 189,88 mensili). Il concessionario si obbliga a versare il

corrispettivo d'uso stabilito, in rate trimestrali anticipate di pari importo, entro il quindicesimo giorno del mese di inizio di ciascun trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre). Il versamento dovrà essere effettuato su richiesta dell'Ente, corredata dall'avviso pagoPA per il pagamento.

8. Il canone di utilizzo sarà aggiornato ogni anno nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi rispetto al mese precedente quello di inizio del contratto. Il corrispettivo per l'uso potrà essere rivisto sulla base delle disposizioni vigenti di cui alla DGRV n. 751/2015.
9. Le spese di manutenzione ordinaria sono totalmente a carico del concessionario. Il concessionario espressamente rinuncia ad ogni indennizzo per la fattispecie di cui agli artt. 1583-4 c.c.
10. Il concessionario deve permettere l'accesso nei locali al concedente o alle persone da esso delegate, qualora esistano ragioni motivate.
11. Il concessionario provvederà a propria cura e spese alla stipulazione di idonea polizza assicurativa con massimali adeguati per la copertura di qualsiasi rischio, nessuno escluso, in relazione all'uso degli spazi concessi. Copia di dette polizze dovrà essere esibita dal concessionario al concedente.
12. Il concessionario dichiara di aver visitato il locale, di averlo trovato in buono stato e di accettarlo nello stato in cui si trova. Esso è costituito custode del locale di cui trattasi e dovrà consegnarlo nelle medesime condizioni nelle quali lo ha ricevuto, salvo il

deperimento d'uso; in caso contrario sarà tenuto al risarcimento dei danni.

13. Al concessionario non è concesso eseguire senza il preventivo consenso scritto del concedente e quindi alle condizioni concordate, alcun lavoro di modifica, innovazione, miglioria e addizione ai locali concessi ed alla loro destinazione, ovvero agli impianti esistenti.

14. Il deposito cauzionale viene concordato ed accettato dalle parti nella misura di tre mensilità. La somma infruttifera d'interessi viene versata al concedente dal concessionario e verrà restituita allo scadere della concessione, previa verifica dei locali.

15. Il concessionario dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla prestazione energetica dell'immobile.

16. La violazione da parte del concessionario di anche uno solo dei patti contenuti nel presente atto, comporta la risoluzione del contratto medesimo.

17. Le spese di bollo per il presente contratto gravano interamente sul concessionario. La registrazione avverrà a cura del concedente, che ne informerà il concessionario.

Quest'ultimo dovrà rimborsare la quota d'imposta a suo carico, pari al 50% dell'imposta dovuta.

18. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il locatore elegge domicilio presso la sede legale dell'ULSS – Via F. Rodolfi, 37 Vicenza.

19. Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto, l'Azienda ULSS 8 Berica – Viale Rodolfi n. 37 – 36100 Vicenza, ai sensi degli articoli 4 e 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", informa di essere Titolare dei dati personali forniti e che procederà al relativo trattamento per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale. I dati forniti verranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, conservati e protetti in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi con l'osservanza delle misure di sicurezza adottate dall'Azienda in attuazione delle disposizioni contenute nel sopracitato Regolamento UE 2016/679. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'ULSS informa che l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento (Direttore Generale) l'esercizio di tutti i diritti previsti dagli articoli 3 comma 2, lettere b) e d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE (diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di reclamo, di oblio, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati). In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer – dell'Azienda ULSS 8 "Berica" è la Ditta Compliance Officer e Data Protection, con sede legale a Cascina (PI), Via Modda, 79.
20. Il presente contratto non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto; nello stesso modo devono essere approvate le eventuali modifiche.

21. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le norme di legge in materia, nonché gli usi locali.

Vicenza li

Il Concedente Azienda ULSS 8 Berica

Ing. Antonio Nardella _____

Il Concessionario

1 – Dott.ssa Paola Giselda Vencato _____

A mente dell'art. 1342, secondo comma, del c.c. le parti specificatamente approvano quanto sopra dichiarato e pattuito ed alla validità del contratto nonché ai patti di cui ai punti 2) 3) 10) 11) 13) 14) 18) 20) 21).

Il Concedente Azienda ULSS N. 8 Berica

Ing Antonio Nardella _____

Il concessionario

1 – Dott.ssa Paola Giselda Vencato _____

REGIONE VENETO
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

VICENZA (VI) - Via F. Rodolfi, 37 - C.F. e P.I. 02441500242

ACCORDO PER LA CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI UN LOCALE E PARTI COMUNI, DESTINATI AD UN COMPONENTE DI UNA MEDICINA DI GRUPPO, NELL'AMBITO DEI LOCALI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' AZIENDALE SITO IN VIA G. GALILEI, 3 A VALDAGNO (VI)

Tra

L'Azienda ULSS N. 8 Berica, con sede a Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, codice fiscale e partita IVA 02441500242, nella persona dell'Ing. Antonio Nardella, nato a Formia (LT) il 18.06.1963, Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni, domiciliato per la carica in Vicenza, viale F. Rodolfi, 37, di seguito nominato concedente:

e

La Dott.ssa Liliana Lora nata a Valdagno (VI) il 06.07.1960, residente a Montecchio Maggiore (VI) in Via Circonvallazione, 31/A, codice fiscale LROLLN60L46L551X;

di seguito nominata concessionario;

Premesso che

- L'Azienda ULSS n. 8 Berica è proprietaria di un'immobile sito a Valdagno (VI) in Via G. Galilei, 3 censito al Catasto Fabbricati Comune di Valdagno (VI) - Sez. di Novale al foglio 11 particella 357, subalterni 1 e 3, composta come da planimetria allegata sub 1), parte integrante del presente contratto;

- la Dott.ssa Liliana Lora, Medico di Medicina Generale componente di una Medicina di Gruppo, ha manifestato l'interesse all'utilizzo di un locale del predetto immobile, ad uso ambulatoriale, inerente all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale, organizzato in associazione secondo le normative vigenti;
- La presente concessione d'uso è stata approvata con deliberazione del Direttore Generale n. del

si conviene e si stipula quanto segue

1. Le premesse sono patti. L'Azienda ULSS n. 8 Berica concede in uso alla Dott.ssa Liliana Lora, Medico di Medicina Generale componente di una Medicina di Gruppo, un locale di mq. **13,71** e l'uso degli spazi comuni, meglio individuati nella planimetria allegata (sub.1), dell'immobile sito in Via Galileo Galilei, 3 a Valdagno (VI).
2. La presente concessione ha durata dal 07.07.2020 al 31.08.2022;
3. Il locale dovrà essere destinato esclusivamente ad uso ambulatoriale, inerente all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale, organizzato in associazione secondo le normative vigenti, comprensivo di attività di segreteria, con facoltà di collocarvi arredi, attrezzature e quant'altro di proprietà del concessionario.
4. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti i servizi necessari per il funzionamento del bene concesso in uso. Relativamente alle forniture di acqua, energia elettrica e riscaldamento, il concessionario utilizzerà la rete impiantistica del concedente. Il concessionario si impegna a rimborsare

annualmente (in corrispondenza del mese di agosto) su richiesta del concessionario, le spese dei servizi di rete (acqua, luce, gas), e di imposte che l'ULSS sostiene direttamente nei confronti degli Enti Gestori e delle ditte appaltatrici dei vari servizi, per un valore forfettario annuale, concordato, pari a €. **518,98**. Tale valore è calcolato sulla base della spesa media complessiva sostenuta dall'ULSS per la struttura, in rapporto alla metratura assegnata al concessionario. Dal sistema di riparto vengono esclusi tutti gli oneri per i nuovi allacci telefonici e di rete dati che si renderanno necessari per lo svolgimento delle attività di Medicina Generale ad uso esclusivo. In caso di nuovi ingressi autorizzati dall'Azienda ULSS, le quote individuali spettanti ai singoli medici verranno ricalcolate/ricontrattate e ridistribuite, provvedendo, se necessario, alla stipula ed alla registrazione di una nuova scrittura privata.

5. Il concessionario potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto con preavviso di almeno mesi 3 (tre) prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, previa comunicazione da effettuarsi mediante pec o lettera raccomandata, fermo comunque l'obbligo di corrispondere il canone dovuto per l'intero periodo di preavviso.
6. Il concessionario non potrà dare in sub-concessione o comodato, in tutto o in parte, l'immobile.
7. Il canone annuo di utilizzo, avendo le parti tenute presenti le condizioni oggettive dell'immobile, è convenuto in €. **2.241,86** annui (€. 186,82 mensili). Il concessionario si obbliga a versare il corrispettivo d'uso stabilito, in rate trimestrali anticipate di pari

importo, entro il quindicesimo giorno del mese di inizio di ciascun trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre). Il versamento dovrà essere effettuato su richiesta dell'Ente, corredata dall'avviso pagoPA di pagamento.

8. Il canone di utilizzo sarà aggiornato ogni anno nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi rispetto al mese precedente quello di inizio del contratto. Il corrispettivo per l'uso potrà essere rivisto sulla base delle disposizioni vigenti di cui alla DGRV n. 751/2015.
9. Le spese di manutenzione ordinaria sono totalmente a carico del concessionario. Il concessionario espressamente rinuncia ad ogni indennizzo per la fattispecie di cui agli artt. 1583-4 c.c.
10. Il concessionario deve permettere l'accesso nei locali al concedente o alle persone da esso delegate, qualora esistano ragioni motivate.
11. Il concessionario provvederà a propria cura e spese alla stipulazione di idonea polizza assicurativa con massimali adeguati per la copertura di qualsiasi rischio, nessuno escluso, in relazione all'uso degli spazi concessi. Copia di dette polizze dovrà essere esibita dal concessionario al concedente.
12. Il concessionario dichiara di aver visitato il locale, di averlo trovato in buono stato e di accettarlo nello stato in cui si trova. Esso è costituito custode del locale di cui trattasi e dovrà consegnarlo nelle medesime condizioni nelle quali lo ha ricevuto, salvo il

deperimento d'uso; in caso contrario sarà tenuto al risarcimento dei danni.

13. Al concessionario non è concesso eseguire senza il preventivo consenso scritto del concedente e quindi alle condizioni concordate, alcun lavoro di modifica, innovazione, miglioria e addizione ai locali concessi ed alla loro destinazione, ovvero agli impianti esistenti.

14. Il deposito cauzionale viene concordato ed accettato dalle parti nella misura di tre mensilità. La somma infruttifera d'interessi viene versata al concedente dal concessionario e verrà restituita allo scadere della concessione, previa verifica dei locali.

15. Il concessionario dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla prestazione energetica dell'immobile.

16. La violazione da parte del concessionario di anche uno solo dei patti contenuti nel presente atto, comporta la risoluzione del contratto medesimo.

17. Le spese di bollo per il presente contratto gravano interamente sul concessionario. La registrazione avverrà a cura del concedente, che ne informerà il concessionario.

Quest'ultimo dovrà rimborsare la quota d'imposta a suo carico, pari al 50% dell'imposta dovuta.

18. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il locatore elegge domicilio presso la sede legale dell'ULSS – Via F. Rodolfi, 37 Vicenza.

19. Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto, l'Azienda ULSS 8 Berica – Viale Rodolfi n. 37 – 36100 Vicenza, ai sensi degli articoli 4 e 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", informa di essere Titolare dei dati personali forniti e che procederà al relativo trattamento per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale. I dati forniti verranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, conservati e protetti in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi con l'osservanza delle misure di sicurezza adottate dall'Azienda in attuazione delle disposizioni contenute nel sopracitato Regolamento UE 2016/679. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'ULSS informa che l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento (Direttore Generale) l'esercizio di tutti i diritti previsti dagli articoli 3 comma 2, lettere b) e d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE (diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di reclamo, di oblio, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati). In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer – dell'Azienda ULSS 8 "Berica" è la Ditta Compliance Officer e Data Protection, con sede legale a Cascina (PI), Via Modda, 79.
20. Il presente contratto non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto; nello stesso modo devono essere approvate le eventuali modifiche.

21. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto
valgono le norme di legge in materia, nonché gli usi locali.

Vicenza li

Il Concedente Azienda ULSS 8 Berica

Ing. Antonio Nardella _____

Il Concessionario

1 – Dott.ssa Liliana Lora _____

A mente dell'art. 1342, secondo comma, del c.c. le parti specificatamente
approvano quanto sopra dichiarato e pattuito ed alla validità del contratto
nonché ai patti di cui ai punti 2) 3) 10) 11) 13) 14) 18) 20) 21).

Il concedente Azienda ULSS N. 8 Berica

Ing. Antonio Nardella _____

Il concessionario

1 – Dott.ssa Liliana Lora _____

